



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 5740/18 del R.G., avente quale oggetto *opposizione a decreto ingiuntivo in materia condominiale*,

TRA

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

OPPONENTE

E

CONDOMINIO ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ TARANTO, in persona del suo amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████ ██████████ e ██████████

OPPOSTO

Conclusioni delle parti all'udienza del 22 dicembre 2021: *concludono riportandosi alle istanze rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.*

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, ██████████ come rappresentata e difesa, premettendo di essere proprietaria di unità immobiliari facenti parte del Condominio ██████████ ██████████ - ██████████ in Taranto, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1241, emesso dall'intestato Tribunale in data 14 maggio 2018, sostenendo la non debenza degli importi intimati in pagamento per la inverosimiglianza di una parte dei rilevati consumi idrici, comunque carenti di prova, non adeguatamente fornita dall'ente di gestione, altresì affermando la parziale prescrizione del diritto di



credito azionato in monitorio e l'altrettanto parziale intervenuto pagamento della debitoria, infine lamentando la risalente insorgenza di danni arrecati ai propri immobili dalle condutture fognarie condominiali, il cui ristoro invocava in via riconvenzionale, anche in compensazione con quanto dovuto in favore del condominio, in uno all'accertamento delle relative cause e alla condanna dell'opposto alla loro eliminazione. Il tutto con vittoria delle spese.

Costituendosi, il condominio contestava l'avverso assunto, rilevandone la genericità e infondatezza, insistendo nella pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione e concludendo per il rigetto della proposta opposizione, con istanza subordinata di eventuale ricalcolo della somma a suo credito. In ogni caso con vittoria delle spese.

Instauratosi il contraddittorio, veniva concesso alle parti termine per la introduzione del procedimento di mediazione, e la controversia veniva rinviata da ultimo all'udienza del 21 dicembre 2021 per la precisazione delle conclusioni, ove era introitata per la decisione, con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c..

La domanda introdotta dal condominio con il ricorso per ingiunzione deve essere dichiarata improcedibile per la mancata prova dell'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, stante la materia oggetto del presente giudizio, non risultando dalle evidenze in atti l'esecuzione del relativo incumbente demandato all'udienza del 18 gennaio 2019 e difettando pertanto il necessario requisito di procedibilità statuito dall'art. 5, comma 1 *bis* del D.Lgs. n. 28/10.

Dalla documentazione depositata, concernente l'esperimento di un procedimento di mediazione intercorso tra le parti in causa, non può evincersi infatti alcun adeguato collegamento alla presente controversia, in ragione dell'assoluta mancanza, nel verbale di chiusura della mediazione e negli altri atti accompagnatori, di riferimenti alla delibera condominiale in contestazione, ovvero comunque al presente giudizio, dal che deriva l'assoluta incertezza circa l'oggetto del procedimento *de quo* e la conseguente mancanza della prova riferita all'esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio nella ipotesi in esame a pena di improcedibilità. La relativa declaratoria dovrà essere assunta nella forma della Sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio, benché limitata al solo rito.



Consegue da quanto superiormente rilevato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché in base al principio statuito nella recente Sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Osserva inoltre il Tribunale che la declaratoria di improcedibilità non travolge la domanda avanzata dalla opponente, la quale dunque deve essere esaminata nel merito.

Sul punto, certamente inaccoglibile risulta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell’ente di gestione opposto, poiché generica e a tutto voler concedere carente di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la sussistenza e l’estensione del nocumento lamentato, nonché la sua risalenza nel tempo, evidenziandosi a tale fine non utile la consulenza tecnica depositata agli atti del giudizio, poiché peraltro riferita ad un procedimento giudiziario intercorso non tra le medesime parti odiernamente interessate da questo giudizio.

Consegue il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla opponente.

Meritevole di approfondimento risulta invece l’ulteriore domanda proposta dalla opponente e tesa all’accertamento all’attualità della sussistenza delle tracimazioni dalle condutture fognarie condominiali di liquami interessanti gli immobili di proprietà della sig.ra [REDACTED] nonché, in caso di positivo esito, all’ulteriore accertamento delle relative cause e degli accorgimenti necessari alla eliminazione degli inconvenienti riscontrati, di talchè il giudizio dovrà proseguire, come disposto con separata Ordinanza.

Spese al definitivo.



P.Q.M.

il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, non definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) dichiara improcedibile la domanda avanzata in monitorio dall'ente di gestione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla opponente;
- 3) dispone quanto al prosieguo del giudizio con separata Ordinanza;
- 4) spese al definitivo.

Così deciso in Taranto l'11 maggio 2022

Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)

